



# CITTÀ DI TRECCATE

## PROVINCIA DI NOVARA

### Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria di prima convocazione.

**OGGETTO:** CONFERMA ALIQUOTE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 20.00, nella sala del Centro incontro anziani, Via Fratelli Russi n.3, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. SANSOTTERA FILIPPO

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CIRIGLIANO CARMEN

<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.	<i>Risultano:</i>		PRES.	ASS.
1	SANSOTTERA FILIPPO	Presente		12	BINATTI FEDERICO	Assente	
2	RUGGERONE ENRICO	Presente		13	CRIVELLI ANDREA	Presente	
3	MOCCHETTO PIETRO	Presente		14	CAPOCCIA GIORGIO	Presente	
4	PUCCIO ISABELLA	Presente		15	CANETTA ROSSANO	Assente	
5	CARABETTA ROSARIO	Presente		16	CASELLINO TIZIANO	Assente	
6	CORTESE GIANFRANCO	Presente		17	EDOARDO LOCARNI	Assente	
7	ALMASIO PIER PAOLO	Presente					
8	DATTOLO FEDERICO	Presente					
9	ANTONINI ADRIANO	Presente					
10	COSTA FRANCESCA	Presente					
11	VARISCO ROBERTO	Presente					

**Totale: Presenti 13 - Assenti 4**

Sono, altresì, presenti gli Assessori: A. Marchi, G. Rosina, M. Zeno e M. Uboldi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale dichiara valida l'adunanza e dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE - il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);  
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

CONSIDERATO che il comma 14 dell'art 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 testualmente recita:

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente " Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine , i seguenti periodi: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e /9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;

e) al comma 688, le parole: "21 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "termine perentorio del 14 ottobre";

CONSIDERATO che il comma 21 dell'articolo dispone che a partire dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

- CONSIDERATO che il comma 26 dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- CONSIDERATO che il comma 28 dispone: per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- CONSIDERATO inoltre, che il comma 54 stabilisce che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 29 maggio 2015 di conferma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2015;
- ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;
- CONSIDERATO che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- DATO ATTO che, dalle risultanze di bilancio emerge che le quote dei costi relativi ad alcuni dei servizi indivisibili erogati dal Comune per l'anno 2016 sono i seguenti:

Servizi	Costi
Servizi di polizia locale e amministrativa	267.679,00
Servizio di protezione civile	5.700,00
Servizi di viabilità e illuminazione pubblica	770.000,00
Servizio di manutenzione del verde pubblico e tutela dell'ambiente	195.000,00
Servizi di tutela del territorio e urbanistica	221.320,00
Servizi di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	258.916,00
Servizio di gestione e manutenzione del patrimonio/ufficio tecnico	645.711,00
Servizi socio-assistenziali (compresa quota C.I.S.A.)	1.215.345,00
Servizi cimiteriali	104.400,00
Servizi relativi alle politiche giovanili, sport e tempo libero	147.920,00
Altri servizi generali non forniti a singoli	25.000,00
<b>Totale costi</b>	<b>3.856.991,00</b>

- VISTI - l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI

i decreti del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015) e del 1 marzo 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07.03.2016), con i quali sono stati prorogati rispettivamente al 31 marzo 2016 e successivamente al 30 aprile i termini per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

RITENUTO

di confermare, per l'anno 2016, l'applicazione delle seguenti misure:

- aliquota TASI del 1,5 per mille su tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e sulle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- nel caso di immobili non ad uso abitativo il possessore versa la Tasi nella misura del 70% mentre l'occupante nella misura del 30%;
- aliquota TASI pari a 1,5 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota TASI zero per le aree edificabili;
- aliquota TASI pari a 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

di stabilire per l'anno 2016, l'applicazione nelle seguenti misure:

- nel caso di unità immobiliare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale e utilizzata dall'occupante come abitazione principale, questi non versa la Tasi mentre il titolare del diritto reale versa la Tasi nella misura del 70%;
- nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta da versare applicando l'aliquota del comune è ridotta al 75 per cento;

PRESO ATTO	che le disposizioni di cui alla lettera 0a) dell'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 si applicano anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;
SENTITA	la relazione del Sindaco e del Consigliere Almasio e gli interventi dei Consiglieri Capoccia, Mocchetto, Varisco, Crivelli, Carabetta e degli Assessori Rosina e Zeno e le repliche del Sindaco e del Consigliere Almasio riportati nella trascrizione integrale della registrazione degli interventi della seduta odierna;
VISTO	l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DATO ATTO	che, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione costituisce atto urgente ed improrogabile, in quanto l'inattività del Consiglio comunale si configurerebbe come un inadempimento di fronte a obblighi derivanti da leggi o provvedimenti amministrativi;
VISTO	il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria-Economato-Tributi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che di seguito integralmente si riporta: "In merito alla suddetta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale si esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevole";
VISTI	gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale;
CON	votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 10 e voti contrari n.3 (Capoccia, Crivelli e Varisco) su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

1. di confermare anche per l'anno 2016, le seguenti aliquote per la TASI:
    - aliquota TASI del 1,5 per mille su tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e sulle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    - nel caso di immobili non ad uso abitativo il possessore versa la Tasi nella misura del 70% mentre l'occupante nella misura del 30%;
    - aliquota TASI pari a 1,5 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
    - aliquota TASI zero per le aree edificabili;
    - aliquota TASI pari a 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- di stabilire per l'anno 2016, l'applicazione nelle seguenti misure:
- nel caso di unità immobiliare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale e utilizzata dall'occupante come abitazione

principale, questi non versa la Tasi mentre il titolare del diritto reale versa la Tasi nella misura del 70%;

- nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta da versare applicando l'aliquota del comune è ridotta al 75 per cento;

2. di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione della TASI sarà introitato sul capitolo 1220 articolo 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 in corso di approvazione;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013 così come modificato dall'articolo 1 comma 14 lettera e;
4. di dare atto inoltre che il Responsabile del Settore Ragioneria – Economato - Tributi provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n.13 su n.13 consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.